

STATUTO

IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCRI RC CONTRADA FARAONE
100

Numero REA: RC - 222228

Codice fiscale: 03297190807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

		 Stefano Paderni NOTAIO
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "A" N.14780 Repertorio N.9565 Raccolta
	Art. 1 Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 e s.m.i., con	
	sede nel Comune di Locri (RC) all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di	
	attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale	
	denominata: "IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali	
	operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,	
	succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	
	trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il	
	trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in un Comune diverso da quello	
	sopra indicato.	
	Art.2 - Durata	
	La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070,	
	salvo proroga o scioglimento anticipato.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai	
	sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n.112;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	

	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui	
	alle lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 della legge 381/1991	
	ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della	
	legge 6 giugno 2016, n.106, nonché lo svolgimento di	
	attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	

	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come	
	definita all'articolo precedente, ha per oggetto:	
	- l'assunzione da amministrazioni statali, anche autonome,	
	da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico,	
	scuole di ogni genere e grado, nonché da privati, incarichi	
	per redigere piani e strumenti di programmazione,	
	pianificazione e progettazione nel settore dei servizi	
	sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione	
	di forniture, la costruzione e gestione di impianti di	
	qualsiasi genere, nei seguenti settori o servizi:	
	* segretariato sociale, centri di aggregazione sociale;	
	assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per	
	l'infanzia e l'adolescenza, prevenzione, promozione ed	
	aggregazione sociale; assistenza economica e pronto	
	intervento; assistenza domiciliare; interventi per	
	l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari;	
	interventi connessi alle competenze delle autorità	
	giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali,	
	semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità	
	educativo-assistenziale, Centri di accoglienza, Comunità	
	terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e	
	ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per	
	l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari;	

	- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi,	
	terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche,	
	ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- Attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita	
	e di lavoro ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- Attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e	
	sociale ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- Attività di formazione professionale per operatori	
	sanitari e per utenti, di produzione di sussidi didattici	
	ovvero attività attinenti a tali campi; attività produttive	
	(agricoltura, industria, artigianato, pesca) finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,	
	disabili, anche temporaneamente e comunque a rischio di	
	emarginazione ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- Attività di progettazione e di programmazione di servizi	
	per la collettività sia in campo sanitario sia in ogni altro	
	settore per l'erogazione di prestazione ai cittadini ovvero	
	attività attinenti a tali campi.	
	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti	
	Pubblici e privati di strutture residenziali,	
	semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e	
	per interventi comunque denominati per l'erogazione di	
	prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di malattie	
	e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività	

	di educazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero	
	attività attinenti a tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i	
	cittadini ed in particolare a quelli a rischio di	
	emarginazione quali: anziani, minori, disabili fisici e	
	psichici, dipendenti da sostanze e dal gioco, immigrati,	
	nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di	
	emarginazione sociale.	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106 e s.m.i.;	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le	
	pari opportunità della donna attraverso la gestione diretta	
	ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture	
	destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido,	
	ludoteche, consultori familiari, centri donna, centri contro	
	la violenza, o comunque denominati;	
	- l'attività di banqueting e catering, nonché	
	l'organizzazione di cerimonie, convegni ed eventi in genere;	
	- Attività di ristorazione collettiva e refezione	
	scolastica, gestione bar, spaccio, mense, alberghi,	
	ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e	

	manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e	
	manutenzione aree verdi, lettura contatori acqua, gas ed	
	elettricità con relativa riscossione canoni, gestione	
	impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione,	
	disinquinamento in relazione alle attività produttive e	
	civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici	
	avanzati per il risparmio energetico, servizi	
	termoenergetici e gestione del calore, gestione e	
	manutenzione impianti sportivi, gestione associazioni	
	culturali, circoli ricreativo-culturali, librerie,	
	biblioteche, diapoteche, caffè letterari, affissione e	
	pubblicità, segnaletica stradale, trasporto persone, servizi	
	reali alle imprese, raccolta, smaltimento e riciclaggio dei	
	rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali,	
	recupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta,	
	metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli	
	eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione	
	con essi.	
	- Attività di pulizia presso enti pubblici e privati;	
	- Attività di gestione diretta o in convenzione, nonché	
	realizzazione di centri sportivi, campi di calcio e piscine,	
	palestre, centri di riabilitazione, aree di verde	
	attrezzato, aree di parcheggio pubbliche e private ed	
	autorimesse.	
	- la gestione in proprio e/o per conto terzi delle attività	

	inerenti i servizi funerari ed attività ad essi connesse;	
	- la prestazione di servizi cimiteriali quali a titolo	
	meramente esemplificativo tumulazioni, esumazioni, pulizia	
	delle aree a verde dei cimiteri, realizzazione e	
	manutenzione di tombe, di loculi e di mausolei;	
	- il disbrigo di pratiche funerarie.	
	- Attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione	
	nel settore della formazione professionale, gestire corsi di	
	formazione professionale autonomamente o in convenzione con	
	enti pubblici o privati, elaborare progetti nell'ambito	
	delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi	
	di intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti	
	punti, elaborare per conto di enti pubblici e/o privati	
	progetti per la richiesta di finanziamenti, nonchè fornire	
	assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che	
	gestiscono attività formative, organizzare per conto di enti	
	pubblici e/o privati stage aziendali e formativi, visite	
	guidate, etc., svolgere attività finalizzate al	
	prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari	
	e materne; organizzare per conto proprio e/o per conto	
	terzi, organizzazione di eventi e manifestazioni culturali,	
	musicali, teatrali e di spettacoli in genere; affittare o	
	concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati,	
	attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio	
	delle loro attività, svolgere attività di volontariato sia	

	autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che	
	svolgono attività di volontariato.	
	- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti	
	pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi	
	inerenti le varie normative per le agevolazioni	
	sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole	
	e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie	
	imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale	
	informativo nei settori indicati ai precedenti punti.	
	- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di	
	sistemi, software ed applicativi nell'ambito del settore	
	informatico e delle tecnologie innovative (TIC).	
	- Attività di produzione e vendita di prodotti artigianali	
	oggettistica, articoli da regalo, generi alimentari,	
	prodotti biologici, prodotti per la cura della persona con	
	la facoltà di partecipare a fiere, eventi, manifestazioni su	
	tutto il territorio nazionale, E-commerce.	
	- Attività di gestione diretta o per conto terzi di	
	strutture turistiche, alberghi, agriturismo, bed and	
	breakfast, centri termali, stazioni balneari e montane;	
	- Attività di gestione di aziende agricole, fattorie	
	didattiche, maneggi con la possibilità di attuare pet	
	therapy e terapie riabilitative;	
	- Attività di gestione impianti di distribuzione carburanti	
	e lubrificanti;	

	- Servizi di portierato nonché di centralino per conto di	
	enti Pubblici e privati;	
	- servizi di noleggio con conducente;	
	- servizi di trasporto disabili e servizio di scuolabus;	
	- Attività di gestione di aree archeologiche, attività di	
	recupero e restauro di materiale bibliografico, servizi	
	editoriali di vendita all'interno dei musei.	
	- Attività di costruzione, gestione, restauro e manutenzione	
	di edifici pubblici e privati, nonché di strade.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel	
	rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	Le suddette attività potranno essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che riguardano le singole specifiche	
	attività e previo ottenimento dei requisiti specifici	
	previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge, ed in particolare si	
	applicano i disposti di cui agli artt.2519 e 2522 del codice	
	civile.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
	e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	vantino una preparazione teorica e pratica atta alle	
	mansioni da svolgere;	
	b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
	e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	abbiano una preparazione teorica e pratica nonchè capacità	
	ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge	
	381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare	
	la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	

	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Solo su approvazione del C.d.A possono essere soci	
	lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	

	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente	
	articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci	
	lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
	5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o,	
	comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o di inserimento fissato al momento della sua	

	ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori	
	dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al	
	rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della	
	retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro	
	dovrà essere data evidenza nel bilancio sociale.	
	Art.7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	

	possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	a) Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la	
	domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere	
	all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni	
	o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	

	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che	
	delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	

	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	della quota di capitale sottoscritta che potrà essere	
	liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o	
	crediti;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuare con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata o messaggio di PEC alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare la procedura arbitrale	
	disciplinata nei presenti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di P.E.C..	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può esser deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti	
	sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa	
	o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non	
	adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento	
	interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	

	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle	
	deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288	
	primo comma del codice civile, nonché nei confronti del	
	socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto o nei confronti	
	del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;	
	j) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di P.E.C.,	
	può attivare la procedura arbitrale di cui al presente	
	statuto.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio,	
	ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8	
	D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di	
	quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione,	
	chiedere al Consiglio di amministrazione mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione	

	si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata	
	nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o messaggio di P.E.C.. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro	
	di cui al presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	

	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	

	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 16 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri	
	previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o	
	la loro qualifica professionale.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	b. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il proprio patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	operatori nè durante la vita della cooperativa, né	

	all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata o messaggio di P.E.C. fornendo le	
	indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente articolo 7, controfirmate per conferma ed	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o	
	nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	

	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di	
	cui ai presenti patti.	
	Art. 19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti della mutualità prevalente;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	È fatto divieto alla cooperativa di:	
	distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere,	
	depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle	
	vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui	
	all'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., che dovrà	
	essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio	
	per l'approvazione.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se	
	nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	

	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	1-bis) delibera l'approvazione del bilancio sociale secondo	
	quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	2) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli	

	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 19.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione	
	della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o	
	soppressive di clausole compromissorie devono essere	
	approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del	
	capitale sociale.	
	Art. 23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 24 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile	

	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve esser conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente	
	della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione: in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo, dal Vice Presidente ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	

	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 26 - Consiglio di Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	(organo collegiale) composto da non meno di tre e non più di	
	nove componenti.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria e	
	durano in carica per un periodo massimo pari a tre esercizi	
	sociali.	
	Coloro che assumono cariche sociali devono possedere	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	In particolare:	
	a) non devono aver subito condanne per reati riguardanti	
	l'amministrazione di persone giuridiche;	
	b) devono possedere il diploma di una scuola secondaria	
	superiore ovvero specifiche competenze nel settore che	
	costituisce l'oggetto dell'attività della cooperativa ed,	
	infine,	
	c) non devono essere amministratore di società di lucro	
	operanti nel medesimo territorio della Cooperativa, il cui	
	oggetto sociale sia analogo a quello di quest'ultima.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	

	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti facendo in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	al Consiglio di Amministrazione:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	redigere i bilanci consuntivi;	
	- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	

	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione, nonché la sua partecipazione	
	all'eventuale Comitato Esecutivo;	
	- assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	

	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti con le modalità previste dal presente	
	Statuto;	
	- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè di succursale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	

	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente, ivi compresa la	
	firma sociale per atti o decisioni deliberate dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Presidente può, in caso di urgenza o necessità, assumere	
	decisioni ordinariamente riservate al Consiglio di	
	Amministrazione, cui spetterà ratificarle alla prima	
	riunione utile.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori; si applica, in ogni caso, il terzo comma	
	dell'art. 2389 c.c..	
	Art. 27 - Organo di Controllo	
	La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del	
	codice civile, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria; ad esso si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni;	
	all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina	
	del revisore di cui infra, il controllo contabile.	
	L'Organo di Controllo, tra l'altro, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile ed esercita anche	

	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte dell'impresa. Del monitoraggio deve essere	
	data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.	
	Per essere nominati, i membri dell'Organo di controllo	
	devono possedere requisiti di specchiata onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili. Si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 28 - Clausola di Conciliazione	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili	
	e comunque suscettibili di essere definite in via arbitrale	
	o conciliativa, che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci	
	e la società, ovvero tra i soci e l'organo amministrativo	
	e/o di controllo, dovranno essere preventivamente devolute	
	ad un organismo di mediazione accreditato presso il	

	Ministero di Giustizia, il quale verrà scelto di comune	
	accordo tra le parti entro trenta giorni a far data dalla	
	richiesta fatta da una delle parti, ovvero, in difetto,	
	decorso tale periodo, dal Presidente del Tribunale del	
	Circondario ove ha sede la società, in conformità al d.lgs	
	28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale (effettivamente versato	
	dai soci);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	

	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 33 - Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di	
	legge sulle cooperative sociali previste dalla legge	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	

46 di 46